Allegato alla delibera del Consiglio comunale
n. 8 del 23.03.2015
Il Segretario supplente
F.to Masè dott.ssa Elsa



COMUNITÁ DELLE GIUDICARIE

Servizio Tecnico

Ufficio di Igiene Ambientale

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Data		Delibera di approvazione

SOMMARIO

1.	Oggetto del regolamento	1
2.	Definizioni	1
3.	Classificazione dei rifiuti	3
4.	Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani	4
5.	Competenze del gestore del servizio	5
6.	Norme generali per l'utenza e divieti	5
7.	Principi generali	6
8.	Criteri organizzativi per il servizio di raccolta	6
9.	Isole ecologiche pubbliche	6
10.	Raccolta porta a porta per grandi utenze	7
11.	Raccolta rifiuti per utenze non domestiche poste fuori dal perimetro di raccolta	8
12.	Centro di raccolta materiali (CRM)	8
13.	Centro di raccolta zonale (CRZ)	8
14.	Modalità di conferimento	9
15.	Gestione delle isole ecologiche pubbliche e private	11
16.	Manifestazioni temporanee ed eventi	12
17.	Fiere e mercati	12
18.	Campeggi temporanei	12
19.	Isole per escursionisti e turisti di passaggio	12
20.	Autotrattamento della frazione umida (compostaggio domestico)	13
21.	Raccolta differenziata	13
22.	Conferimento dei rifiuti pericolosi	14
23.	Conferimento dei rifiuti urbani vegetali	14
24.	Conferimento dei RAEE	15
25.	Gestione dei rifiuti sanitari e provenienti da attività cimiteriale	15
26.	Controllo della quantità e qualità dei rifiuti urbani ed assimilati	15
27.	Cestini portarifiuti	15
28.	Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	16
29.	Informazione	16
30.	Controlli	16
31.	Vigilanza	16
32.	Sanzioni	17
33.	Disposizioni finali e transitorie	19

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati agli urbani destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
 - Sono inoltre stabilite con il presente regolamento le disposizioni per la tutela dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
- 2. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:
 - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - e. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006;
 - f. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006.
 - g. determinare le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.
- 3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a quanto previsto dall'articolo 303 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento e delle richiamate ordinanze comunali si intende per:
 - a) **abbandono:** volontà e comportamento del detentore del rifiuto che se ne intenda disfarsi non tenendo conto di alcuna delle modalità di conferimento previste dal presente regolamento;
 - b) **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato D e seguenti, presenti all'interno della parte quarta del D.Lgs. n 156/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - c) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - d) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

- e) **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- f) **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- g) **gestore del servizio:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati come disposto dall'art. 198 D.Lgs. n. 152/2006.
- h) **grandi utenze:** le attività produttive in genere che producono rifiuti urbani o assimilati (ristoranti, alberghi, residenze turistiche alberghiere (R.T.A.), negozi, artigiani, attività di servizio, ecc.). Sono esclusi da tale categoria i Garnì.
- i) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- j) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- k) raccolta multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine

 plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati
 meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- I) **spazzamento:** l'operazione di asporto dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- m) **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B, presente all'interno della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- n) **recupero:** le operazioni previste nell'allegato E, presente all'interno della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- o) **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- p) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183, lett. m), del D.Lgs. n. 152/2006;
- q) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;

In particolare si intende per:

- **composter domestico** un contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
- cassa di compostaggio una cassa generalmente in legno e senza fondo, disposta a contatto diretto
 con il terreno naturale che consente un'idonea areazione del materiale depositato e lo sviluppo di
 microrganismi che danno origine al compost;
- compostaggio tradizionale (fossa, cumulo) un ammasso localizzato e controllato di materiale a contatto con il terreno naturale depositato per lo sviluppo del processo biologico purché idoneo a dare origine al compost;
- r) **affidatario del servizio:** soggetto individuato dal gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.

- s) **isola ecologica:** area pubblica o privata, recintata o non, sulla quale sono collocati a cielo aperto o interrati i contenitori per i rifiuti urbani e ove il detentore conferisce i propri rifiuti;
- t) **centro raccolta materiali (CRM):** piattaforma pubblica all'aperto, dotata di container, benne o altri tipi di contenitori, destinati allo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani voluminosi o rifiuti raccolti e/o conferiti separatamente. I CRM possono anche essere definiti Centri di Raccolta (CR).
- u) **centro di raccolta zonale (CRZ):** piattaforma pubblica, generalmente coperta, adeguatamente attrezzata atta al conferimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.
- v) **cassonetto**: contenitore carrellato per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti dalla volumetria variabile da 120 litri a 1100 litri.
- w) **contenitore seminterrato**: contenitore fisso, parzialmente interrato, per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti, dalla volumetria variabile da 800 litri a 5000 litri.

3. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che vengono ulteriormente classificati in:
 - <u>Frazione organica (o umida)</u>: comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile/biodegradabile; a titolo esemplificativo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
 - Frazione secca o residuo: i rifiuti non recuperabili;
 - <u>Frazione secca recuperabile</u>: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;
 - <u>Rifiuti potenzialmente pericolosi</u>: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - <u>Rifiuti ingombranti</u>: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso o volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria.
- b) i rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 4;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade: i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- d) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (esclusi resti umani, vedi regolamento cimiteriale), nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e d);

e) i rifiuti sanitari: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978 n. 833 ed assimilati ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali fatto salvo il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.
- 4. Sono **rifiuti pericolosi** i rifiuti precisati nell'elenco di cui all'allegato G, presente all'interno della parte quarta del D.lgs. n. 152/2006.
- 5. Ai sensi dell'articolo 188 del D.lgt. 03/04/2006, n. 156 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, così come classificati nel precedente comma 3), sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

4. ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

- 1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare:
 - I rifiuti derivanti da attività agro-industriali;
 - I rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
 - I rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - I rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - I rifiuti derivanti da attività di servizio;

è stabilita dalla Comunità delle Giudicarie e avviene secondo i limiti qualitativi e quantitativi indicati nella IO-02 "Gestione dei CRM", approvata dall'ente gestore.

2. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tassa per lo smaltimento rifiuti urbani di cui agli artt. 58 e seguenti del D.L.vo 507/93, ovvero la tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss mm, nei modi stabiliti dal relativo regolamento. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo

smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazioni alle esigenze organizzative del gestore del servizio.

5. COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

- 1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa, attraverso la Comunità delle Giudicarie ente gestore all'uopo delegato, con delibera dell'Assemblea della Comunità n. 5 dd 07/02/2012.
- 2. Il servizio di raccolta è garantito all'interno dei perimetri definiti dalla Comunità delle Giudicarie. È altresì garantito dal Comune, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi, nei sottopassi pubblici, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle altre aree verdi e su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, ad esclusione dei tratti urbani di tangenziali.
- 3. La Comunità delle Giudicarie regolamenta la struttura del servizio attraverso l'approvazione di Istruzioni Operative, nell'ambito del protocollo di certificazione ambientale EMAS.
- 4. La Comunità delle Giudicarie, ovvero l'Ente gestore di cui al comma 1, qualora affidi il servizio in concessione a terzi, definisce con apposito capitolato le modalità di espletamento del servizio medesimo.
- 5. L'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale è di competenza della Comunità delle Giudicarie, coerentemente con quanto previsto con delibera dell'Assemblea della Comunità n. 5 dd 07/02/2012, art. 10.

6. NORME GENERALI PER L'UTENZA E DIVIETI

- 1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
- 2. È vietato l'abbandono o il deposito di ogni genere di rifiuto urbano all'esterno degli appositi contenitori.
- 3. È vietato il conferimento di liquidi di ogni genere nei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- 4. È altresì vietata l'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
- 5. È vietato il conferimento nei contenitori di qualsiasi forma o foggia di rifiuti difformi dalla tipologia di raccolta prevista per lo specifico contenitore.
- 6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contradditorio con i soggetti interessati, dai soggetti predisposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

TITOLO II: GESTIONE DEL SERVIZIO

7. Principi generali

- Il Servizio viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
- 2. Le attività di gestione sono finalizzate a criteri di razionalizzazione, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) raggiungere l'economicità di gestione;
 - b) evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire il benessere e la sicurezza delle persone;
 - c) garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
 - d) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
- 3. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse.

TITOLO III: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

8. Criteri organizzativi per il servizio di raccolta

- 1. La modalità di erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti è stabilita dalla Comunità delle Giudicarie, in concerto con le amministrazioni comunali.
- 2. Il servizio prevede la raccolta e il corretto smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti negli appositi contenitori dislocati sul territorio.
- 3. L'articolazione del servizio nelle diverse aree del territorio, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza nel rispetto degli obiettivi fissati dalle norme vigenti e dai provvedimenti adottati dalla Provincia Autonoma di Trento.
- 4. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani si attua di norma mediante la raccolta differenziata estesa a tutto il territorio, secondo i seguenti sistemi:
 - a) raccolta stradale con isole ecologiche pubbliche;
 - b) raccolta porta a porta per grandi utenze o particolari tipologie di utenza;
 - c) raccolta presso Centri di Raccolta Materiali (CRM)

9. ISOLE ECOLOGICHE PUBBLICHE

- 1. La tipologia delle isole ecologiche, il loro posizionamento e la loro gestione sono definiti nell'IO-07 "Sistema Integrato di Gestione Rifiuti".
- Conferiscono alle isole ecologiche pubbliche tutte le utenze domestiche e non domestiche del territorio, fatto salvo per quelle tipologie di utenze che per qualità o quantità di rifiuti prodotti, usufruiscono di un servizio specifico come riportato all'art. 10

10. RACCOLTA PORTA A PORTA PER GRANDI UTENZE

- La raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche con produzione significativa di rifiuti, sia
 per la parte secca non recuperabile (residuo) che per le frazioni di rifiuto differenziabili, viene effettuata
 mediante il sistema "porta a porta", qualora l'utenza stessa ne faccia richiesta, ovvero il gestore del
 servizio ne riscontri la necessità. Presso tali utenze si assume che venga istituita una isola ecologica
 privata.
- 2. L'ente gestore determina, con proprio provvedimento:
 - La produzione minimia rifiuti per la concessione di isole ecologiche private;
 - La dotazione compatibile con le tipologie di utenze;
 - I requisiti delle isole ecologiche private;
 - Le modalità di gestione delle isole ecologiche private.
- 3. Per i condomini costituiti da 15 o più unità immobiliari posti negli abitati di Madonna di Campiglio (Comuni di Pinzolo e Ragoli), San Antonio di Mavignola, Pinzolo, Giustino, Caderzone Terme, Bocenago, Strembo, Tione di Trento, Ponte Arche (Comune di Comano Terme), San Lorenzo in Banale, Condino e Storo è fatto obbligo di dotarsi di contenitori ad uso esclusivo per la raccolta dei rifiuti porta a porta (sia per la parte indifferenziata che per quella differenziata) e sono soggetti alle relative prescrizioni. Sono ammesse deroghe in caso di accertata difficoltà nella gestione della raccolta dei rifiuti secondo il giudizio del Gestore del Servizio.
- 4. Per i condomini costituiti da 9 a 14 unità immobiliari posti negli abitati di Madonna di Campiglio (Comuni di Pinzolo e Ragoli), San Antonio di Mavignola, Pinzolo, Giustino, Caderzone Terme, Bocenago, Strembo, Tione di Trento, Ponte Arche (Comune di Comano Terme), San Lorenzo in Banale, Condino e Storo è fatto obbligo di dotarsi di contenitori ad uso esclusivo per la raccolta dei rifiuti porta a porta (solo per la parte indifferenziata) e sono soggetti alle relative prescrizioni. Sono ammesse deroghe in caso di accertata difficoltà nella gestione della raccolta dei rifiuti secondo il giudizio del Gestore del Servizio.
- 5. Possono dotarsi di isola ecologica privata gruppi di minimo 2 edifici adiacenti, con un minimo di 12 unità immobiliari (complessive).
- 6. In qualunque momento i contenitori potranno essere soggetti a controllo da parte dei Organi di Polizia e/o da personale allo scopo incaricato per verificare l'applicazione delle raccolte differenziate e il corretto conferimento dei materiali oltre ai controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili. L'utenza è ritenuta responsabile del contenuto dei contenitori concessi in dotazione, in caso di controlli.
- 7. Qualora gli Organi di Polizia, ovvero il gestore del servizio, accertino, da parte di un'utenza non domestica priva di isola ecologica privata, una produzione significativa di rifiuti, tale da incrementare eccessivamente il carico sulle isole ecologiche pubbliche, l'utenza sarà obbligata a dotarsi di isola ecologica privata.
- 8. Qualora gli Organi di Polizia accertino, in seguito a sopralluogo, che la dotazione di contenitori è insufficiente in relazione all'organizzazione del servizio, provvederà segnalarlo all'Amministrazione comunale ed al gestore del servizio. Quest'ultimo provvederà quindi a richiedere all'utenza di adeguarsi.
- 9. Nelle nuove edificazioni devono essere previste apposite aree di pertinenza private destinate alla raccolta dei rifiuti. Nei casi in cui l'utenza non disponga di un locale adeguato, o sussista l'impossibilità tecnica di collocazione all'interno, i contenitori possono essere collocati all'esterno, su suolo privato e temporaneamente su suolo pubblico per il tempo necessario all'espletamento del servizio (dal pomeriggio del giorno precedente al giorno di raccolta, fino a raccolta avvenuta), quindi devono essere riposti su suolo privato.

11. RACCOLTA RIFIUTI PER UTENZE NON DOMESTICHE POSTE FUORI DAL PERIMETRO DI RACCOLTA

- 1. La raccolta dei rifiuti urbani (differenziate e residuo) prodotti dalle utenze non domestiche poste fuori dal perimetro di raccolta, così come definito dall'Ente Gestore, è effettuata presso aree appositamente attrezzate con contenitori idonei e dedicati.
- 2. Ad ogni utenza è assegnato un contenitore personale per la raccolta del residuo della tipologia più consona in relazione alla produzione di rifiuti. I contenitori sono dotati di chiusura tramite lucchetto con chiusura personale e le utenze hanno l'obbligo di provvedere alla apertura e chiusura ad ogni conferimento.
- 3. L'Ente Gestore in accordo con il Comune garantisce il servizio di raccolta esclusivamente per il periodo di apertura dei pubblici esercizi oggetto del presente articolo.
- 4. A ciascuna utenza vengono consegnate ad inizio stagione, previa versamento cauzione fissata in Euro 50,00.=, le chiavi dei contenitori dedicati nonché di quelli comuni, con l'obbligo della restituzione in caso di cambio del titolare dell'utenza, pena l'incasso della cauzione.
- 5. In caso di smarrimento dei lucchetti verranno incassati Euro 10,00.= ad ogni utenza per i contenitori della parte differenziata e Euro 10,00.= per il contenitore della parte residua all'utente intestatario.
- 6. Potranno essere stipulate apposite convenzioni tra le utenze per la condivisione dei contenitori dedicati, di cui dovrà essere informato l'ente gestore.
- 7. ed i Comuni per consentire di effettuare il conferimento dei rifiuti sul territorio di Comuni diversi da quelli in cui sono poste le utenze.

12. CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI (CRM)

- 8. Sono istituiti nel territorio della Comunità delle Giudicarie più Centri di Raccolta Materiali (CRM) opportunamente attrezzati e autorizzati per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuto e aperti al pubblico in giorni e orari prestabiliti, dotati di appositi regolamenti d'accesso e di utilizzo, con la presenza di personale addetto.
- 9. La gestione dei CRM, attuata dalla Comunità delle Giudicarie, è disciplinata dall'IO-02 "Gestione dei Centri di Raccolta Materiali". Nella stessa istruzione sono indicate le modalità di accesso e le tipologie di rifiuti e le quantità ammesse.
- 10. Gli orari di apertura e i servizi del centro di raccolta materiali sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
- 11. È vietato depositare all'esterno del Centro di Raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.
- 12. È vietato l'accesso ai CRM durante le operazioni di carico e scarico dei container e altre tipologie di contenitori, anche durante l'orario di apertura al pubblico.

13. CENTRO DI RACCOLTA ZONALE (CRZ)

1. Per i rifiuti speciali, derivanti dalle attività produttive, la Comunità delle Giudicarie non interviene nelle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento; ciò nonostante al fine di contribuire allo sviluppo economico e alla minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente, la Comunità consente ai produttori di

rifiuti speciali di conferire i propri rifiuti ai centri di raccolta zonali (CRZ), ubicati sul territorio della Comunità.

- 2. Le attività produttive potranno conferire i loro rifiuti speciali presso i CRZ previa la stipula di una convenzione con l'Ente gestore, Comunità delle Giudicarie, e tutti gli adempimenti necessari per il trasporto di rifiuti.
- 3. Le tipologie di rifiuti speciali conferibili presso i CRZ saranno comunicati tramite idonee forme di pubblicità.
- 4. È vietato depositare all'esterno del Centro di Raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.
- 5. È vietato l'accesso ai CRZ durante le operazioni di carico e scarico dei container e altre tipologie di contenitori, anche durante l'orario di apertura al pubblico.

14. MODALITÀ DI CONFERIMENTO

- 1. Chiunque produce rifiuti urbani è obbligato a conferire in modo separato tutte le diverse frazioni.
- 2. I rifiuti urbani devono essere conferiti nei modi e nei tempi indicati dall'Ente gestore e trasportarti in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o nocumento, fastidio o rischio per la salute.
- 3. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori solo in sacchi chiusi di dimensioni adeguate alle bocche di conferimento, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani (es: raccolta cartone) devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
- 4. In aree pubbliche e private, qualora i contenitori siano colmi non è consentito collocare rifiuti in modo che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare rifiuti all'esterno dei contenitori stessi.
- 5. Le frazioni di rifiuti per le quali è istituito apposito servizio di raccolta differenziata devono essere conferite nel corrispondente contenitore.
- 6. È vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato. È vietato conferire il materiale oggetto di specifica raccolta differenziata nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.
- 7. È vietato conferire rifiuto residuo nei contenitori destinati alla raccolta differenziata.
- 8. Sono raccoglibili in modo differenziato le frazioni di rifiuti secondo le indicazioni impartite dal Gestore del servizio. In particolare:
 - a. La carta e il cartone dovranno essere ridotti il più possibile di volume (es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattite le varie componenti) o legati in balle o pacchetti;
 - b. Gli imballaggi metallici dovranno essere appiattiti e ridotti al minimo volume;
 - c. Gli imballaggi per liquidi devono essere vuoti.
 - d. I contenitori in materiale metallico non debbono contenere vernici e solventi, o comunque sostanze tossiche o pericolose;
 - e. La frazione umida deve essere introdotta negli appositi contenitori all'interno di sacchetti biodegradabili o compostabili.
 - f. Il rifiuto residuo deve essere conferito con sacco chiuso nell'apposito contenitore attraverso il dispositivo di misurazione denominato calotta, apribile attraverso chiave elettronica

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

personale. Il quantitativo dei rifiuti deve essere compatibile con le dimensioni della calotta, per evitarne l'incaglio o la rottura. Qualora l'utente trovi la calotta fuori uso, dovrà provvedere alla segnalazione presso il proprio comune o al numero di telefono posto sulla calotta stessa. Dovrà altresì astenersi dall'abbandonare i rifiuti fuori dal contenitore, recandosi presso un'altra isola ecologica.

- 9. È vietato conferire nei cassonetti dell'organico ramaglie, sfalci e potature.
- 10. È vietato depositare i rifiuti ingombranti nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo ad eccezione dei Centri di Raccolta.
- 11. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
- 12. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili o di origine domestica.
- 13. Per le utenze che usufruiscono del servizio porta a porta devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a. Nel caso di raccolta manuale (es: cartone), i plichi ridotti in volume, devono essere collocati in posizione concordata e facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Gestore del servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal Gestore del servizio stesso.
 - b. E' vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura o vi sia la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.
 - c. La tenuta ed il decoro dei contenitori sono onere dell'utenza, così come la vigilanza sul loro utilizzo. È facoltà dell'utenza dotare i contenitori di chiusura personale e di aprirli quando necessario. L'esposizione dei contenitori privi di chiusura equivale alla richiesta di svuotamento.
 - d. Laddove possibile, i contenitori vanno conservati nella proprietà privata, in luogo chiuso ed esposti solamente quando viene richiesto lo svuotamento (dal pomeriggio del giorno precedente); nel caso non fosse possibile tenere i contenitori al chiuso, è cura dell'utenza dotare i contenitori di chiusura personale e di aprirli quando necessario. L'esposizione dei contenitori equivale alla richiesta di svuotamento.
 - e. I contenitori vanno esposti chiusi (il coperchio deve rimanere chiuso, toccando il bordo)
 - f. È vietato utilizzare contenitori diversi da quelli forniti in dotazione dall'ente gestore, o utilizzare contenitori associati ad altre utenze. Analogamente è vietato utilizzare i contenitori delle isole ecologiche pubbliche.
 - g. Le utenze non domestiche poste fuori dal perimetro di raccolta, laddove venissero fissati dal gestore del servizio, i giorni e gli orari di accesso all'area di conferimento, sono tenuti a rispettare tali giorni e orari.
- 14. Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità.

15. GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE PUBBLICHE E PRIVATE

- 1. L'Ente gestore provvede alla raccolta periodica dei rifiuti presso le isole ecologiche pubbliche e private. Provvede inoltre al corretto smaltimento e/o recupero dei rifiuti.
- 2. La raccolta dei rifiuti abbandonati a terra presso le isole ecologiche pubbliche e sul territorio è effettuata dall'amministrazione comunale di competenza. Tali rifiuti saranno conteggiati come previsto dalla delibera dell'Assemblea della Comunità n. 5 dd 07/02/2012.
- 3. L'ente gestore è responsabile della periodica pulizia dei contenitori per i rifiuti posti nelle isole ecologiche pubbliche; mentre le amministrazioni comunali sono responsabili della pulizia degli spazi pubblici adiacenti i contenitori e dello sgombero neve per l'accesso all'isola e CR e lo svuotamento dei contenitori.
- 4. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo, incuria ecc.) i contenitori presso le isole ecologiche pubbliche, al momento della raccolta fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito dell'addetto alla raccolta provvedere ripristino dell'area, così come la raccolta dei rifiuti a terra.
- 5. L'Ente Gestore del servizio dovrà astenersi dal raccogliere i rifiuti presso le isole pubbliche qualora gli stessi non siano conformi, per natura o modalità di consegna a quanto disposto, segnalando il fatto alla Comunità delle Giudicarie, che provvederà ad informarne il Comune competente.
- 6. Qualora l'accesso ad un'isola ecologica pubblica sia impedito al momento della raccolta (veicoli parcheggiati, lavori, neve, ecc), viene meno l'obbligo della raccolta stessa, fintanto che permane l'impedimento.
- 7. Presso le isole ecologiche private (porta a porta), l'ente gestore del servizio provvederà a svuotare i contenitori che nello specifico giorno di raccolta saranno esposti e visibili nel luogo concordato (o a cui sarà stato rimossa la chiusura personale). Viene meno l'obbligo della raccolta per i contenitori posti all'interno degli edifici o in locali chiusi.
- 8. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo, incuria ecc.) i contenitori in dotazione alle isole ecologiche private, al momento della raccolta fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito dell'utenza provvedere ripristino dell'area, così come la raccolta dei rifiuti a terra.
- 9. L'Ente Gestore del servizio si asterrà dal raccogliere i rifiuti porta a porta qualora gli stessi non siano conformi, per natura, orario di conferimento o modalità di consegna a quanto disposto, segnalando il fatto sia all'utente che al Comune. Analogamente L'Ente Gestore si asterrà dal raccogliere i rifiuti posti fuori dai contenitori.
- 10. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza dal Gestore del servizio e da questa devono essere correttamente tenuti, conservati e lavati. In particolare non devono essere manomessi o imbrattati con adesivi o scritte e devono essere restituiti al Gestore del servizio che ne rimane titolare della proprietà, in caso di cessazione dell'attività. L'utenza è tenuta a comunicare la cessazione dell'attività all'ente gestore ed al Comune entro un mese dalla effettiva chiusura.
- 11. Qualora l'accesso ad un'isola ecologica privata sia impedito al momento della raccolta (veicoli parcheggiati, lavori, neve, ecc), viene meno l'obbligo della raccolta stessa, fintanto che permane l'impedimento.

16. Manifestazioni temporanee ed eventi

- I rifiuti prodotti da feste e manifestazioni sono gestiti attraverso la concessione in dotazione temporanea agli organizzatori degli eventi di contenitori per la raccolta del residuo. Si estende l'obbligo della differenziazione dei rifiuti urbani prodotti da tutte le associazioni, circoli, pro loco, partiti, comitati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale, culturale, sportivo e ricreativo in genere.
- La richiesta di dotazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti deve essere inviata dagli organizzatori al gestore del servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'evento. La tipologia dei contenitori ed il loro numero viene stabilito dall'ente
- 3. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro dodici ore dal termine della manifestazione.

17. FIERE E MERCATI

- Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre od esposizioni, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
- 2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita alla chiusura dell'attività giornaliera.
- 3. Le gestione dei rifiuti prodotti da fiere e mercati deve essere effettuata secondo le disposizioni dell'Amministrazione comunale, in concerto con il gestore del servizio.

18. CAMPEGGI TEMPORANEI

- 1. Alle associazioni che organizzano campeggi temporanei o ai proprietari dei terreni sui quali questi si insediano vengono concessi in dotazione contenitori per la raccolta del residuo, dotati di chiusura con chiave personale. Tali contenitori sono posti presso l'isola ecologica pubblica più prossima o facilmente accessibile. Per le raccolte differenziate dunque dovranno essere utilizzati i contenitori pubblici.
- 2. I campeggi temporanei insediati nel territorio sono tenuti alla raccolta differenziata.
- 3. La richiesta di dotazione del contenitore del residuo da parte degli organizzatori del campeggio (o del proprietario del terreno) deve essere inviata all'Ente Gestore almeno 15 giorni prima dell'installazione delle strutture.
- 4. A campeggio terminato, l'area deve essere restituita libera e pulita. Inoltre il contenitore per la raccolta del residuo deve essere restituito secondo le disposizioni dell'Ente Gestore.

19. ISOLE PER ESCURSIONISTI E TURISTI DI PASSAGGIO

- 1. Gli escursionisti e i turisti di passaggio sono tenuti alla raccolta differenziata.
- Per consentire ai turisti di passaggio (utenze non soggette a TARI) di smaltire correttamente i propri rifiuti, in alcuni punti strategici del territorio della Comunità delle Giudicarie, alcune isole ecologiche pubbliche

sono integrate con cassonetti per la raccolta del rifiuto residuo dotati di calotte volumetriche a "moneta" (ossia azionabili dietro un corrispettivo in denaro).

- 3. I punti di posizionamento dei contenitori dotati di calotta a moneta, sono stabiliti di concerto tra l'Ente Gestore ed i Comuni.
- 4. Gli escursionisti ed i turisti di passaggio sono tenuti alle disposizioni di cui all"art. 14.

20. AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)

- 1. La Comunità delle Giudicarie consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
- Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte.
- 3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composter e cumuli) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare .
- 4. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente o creare pericoli di ordine igienico sanitario. È vietato inoltre introdurre nelle strutture di compostaggio rifiuti o materiali non biodegradabili. Qualora l'Ente gestore o suo incaricato accerti che l'autotrattamento della sostanza organica non viene effettuato secondo quanto previsto dal presente articolo, decade il diritto a godere di eventuali agevolazioni o incentivi nell'ambito della tariffa (TARI) per 2 anni dall'accertamento.
- 5. La struttura di compostaggio dovrà essere collocata su suolo privato, ad una distanza minima di 8 m da aperture e vedute degli edifici di altra proprietà, fatto salvo la presenza di schermature o barriere di mitigazione.
- 6. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
 - b) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - c) assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
 - d) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.
- 7. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire, secondo modalità di legge, il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dalla Comunità.

21. RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:

Comunità delle Giudicarie Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
- b) favorire il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
- 2. Le tipologie di rifiuti e le modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata presso le isole ecologiche sono definite all'art. 14.
- 3. Le tipologie di rifiuti e le modalità di accesso e conferimento presso i CRM sono indicate nella IO-02 "Gestione dei Centri di Raccolta Materiali"
- 4. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all'interno dei negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
- 5. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili di enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

22. Conferimento dei rifiuti pericolosi

- 1. I rifiuti urbani pericolosi riportati negli elenchi di cui all'all. G parte quarta del D.lgs. n. 152/2006, provenienti da cittadini e famiglie, devono essere conferiti in punti stabiliti e segnalati dalla Comunità delle Giudicarie oppure direttamente ai centri raccolta.
- 2. I rifiuti pericolosi provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati del settore.

23. Conferimento dei rifiuti urbani vegetali

- 1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, se non smaltibili tramite il compostaggio domestico, devono essere conferiti presso il centro raccolta materiali, ovvero in contenitori specifici all'uopo posizionati, come specificato al comma 4.
- 2. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell'utente in modo da ridurne la volumetria.
- 3. E' vietato il conferimento della frazione vegetale nei contenitori delle isole ecologiche stradali adibiti alla raccolta dell'organico o di altre tipologie di rifiuti.
- 4. Qualora il Gestore del Servizio lo ritenga necessario, potrà essere posizionato su suolo pubblico, anche per limitati periodi di tempo e con determinate modalità di accesso un contenitore dedicato alla raccolta di rifiuti vegetali derivanti da sfalcio e potatura.

24. CONFERIMENTO DEI RAEE

- 5. La gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è disciplinata dal D.Lgs. 49 del 14/03/2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e ss mm e ii.
- 6. La raccolta dei RAEE è gestita dalla Comunità delle Giudicarie presso i Centri di Raccolta dislocati sul territorio.

25. GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI E PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE

- I rifiuti sanitari e i rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".
- La disciplina di cui al citato decreto si applica, nell'ambito dell'attività cimiteriale, anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
- 3. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti, del Gestore delle strutture cimiteriali e dall'Azienda Sanitaria Provinciale.

26. CONTROLLO DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il controllo della quantità e qualità dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti sul territorio comunale spetta al gestore del servizio, secondo le modalità che questo riterrà più opportune.

27. CESTINI PORTARIFIUTI

- 1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il Comune può provvedere ad installare appositi contenitori portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.
- 2. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.
- 3. Il rifiuti raccolti con questa modalità saranno conferiti nei contenitori a disposizione dei comuni utilizzati per i rifiuti propri e abbandonati.

28. PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

- 1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
- 2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico sia dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.
- 3. I rifiuti prodotti devono essere conferiti previo accordo sulle modalità con l'Ente gestore e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

29. Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;

30. Controlli

1. Il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti è effettuato oltre che dagli organi di vigilanza anche dal personale all'uopo incaricato dal Gestore del servizio che provvede ad informare gli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

31. VIGILANZA

- 1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli Organi di Polizia, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza al gestore del servizio.
- 2. Gli Organi di Polizia, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
- 3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art'13 della legge 689/81.
- 4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

32. SANZIONI

- 1. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, accertate dai soggetti di cui al precedente art. 31, saranno applicate le sanzioni amministrative indicate ai commi successivi in attuazione a quanto previsto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 in materia di abbandono dei rifiuti e dal Codice della Strada vigente.
- 2. Alle procedure di accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della Legge 689/81, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziale.
- 3. Le sanzioni, in relazione alle violazioni degli articoli di seguito specificati, sono così definite:

Comunità delle Giudicarie Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

6 1 Norme generali per l'utenza Divieto abbandono e deposito sul territorio di rifiuti non D.Lgs 152/2	1/max 2006 art. 255 nma 1
pericolosi e non ingombranti com Divieto abbandono e deposito sul territorio di rifiuti peri- colosi com Divieto abbandono e deposito di rifiuti urbani fuori dagli 50,00	
Divieto abbandono e deposito sul territorio di rifiuti peri- colosi com Divieto abbandono e deposito di rifiuti urbani fuori dagli 50,00	nma 1
colosi com 2 Divieto abbandono e deposito di rifiuti urbani fuori dagli 50,00	
colosi com 2 Divieto abbandono e deposito di rifiuti urbani fuori dagli 50,00	
Divieto abbandono e deposito di rifiuti urbani fuori dagli 50,00	
appositi contenitori	/ 300,00
50.00	100000
	/ 300,00
	2006 art. 255
	nma 1
	/ 300,00
	/ 300,00
	/ 300,00
	/ 300,00
3 Modalità di conferimento 50,00	/ 300,00
	6 0
	6 comma 2
appositi contenitori	
	/ 350,00
frazione merceologica	/ 4 = 0 0 0
	/ 150,00
	/ 350,00
differenziata	100000
	/ 300,00
dedicati all'organico	2006 - 1 255
	2006 art. 255
	nma 1
	2006 art. 255
	nma 1
10.6	ssa – 500,00
	/ 300,00
Divieto di utilizzo contenitori delle isole ecologiche pubbli-	
che	
	/ 300,00
	/ 150,00
	/ 300,00
che manomissione, rottura, insudiciamento, affissione manife-	
sti e scritte sui contenitori	
	/ 100,00
	/ 300,00
	/ 100,00
	/ 100,00
di passaggio	
'	/ 150,00
ne umida (compostaggio do-	
mestico)	
	/ 300,00
provenienti da attività cimite-	
riale	/
	/ 300,00
	/ 300,00
spettacoli viaggianti sosta	

2. Le sanzioni sono incrementate del 30% (e non oltre da quanto previsto dal TUEL) qualora venga accertato che il trasgressore abbia compiuto altre violazioni documentate al presente regolamento nei 10 mesi precedenti.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

33. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1. La violazione alle ordinanze sindacali adottate in esecuzione e ad integrazione del presente regolamento costituisce infrazione al regolamento stesso e, salvo diverse disposizioni, sono previste sanzioni come descritte all'articolo 32.
- 2. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
- 3. Per quanto non espressamente previsto, in relazione al servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani, si rinvia alle disposizioni adottate dall'ente gestore del servizio con proprio regolamento.